

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 762/2001 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per quanto riguarda la separazione della funzione di audit interno e di controllo finanziario ex ante

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il cumulo delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante, esercitate dal controllore finanziario a norma dell'articolo 24, quinto comma, seconda frase, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, potrebbe provocare una dispersione delle mansioni, senza peraltro garantire un buon equilibrio tra le due funzioni.

(2) In attesa della revisione del regolamento finanziario, è opportuno separare se del caso la funzione di audit interno dalle altre funzioni attribuite al controllore finanziario. In conseguenza di tale separazione, il controllore finanziario continuerà ad esercitare le funzioni attuali, compreso il controllo finanziario ex ante, ma esclusa la funzione di audit interno, che sarà di competenza di un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario.

(3) Per quanto concerne più in particolare la Commissione, la consistenza del volume delle transazioni effettuate e la natura delle stesse, in particolare il loro carattere operativo, richiedono la separazione della funzione di revisore interno dalle altre funzioni attribuite al controllore finanziario.

(4) Il revisore interno godrà degli stessi vantaggi e delle stesse prerogative riconosciute al controllore finanziario dall'articolo 24 del regolamento finanziario.

(5) Al fine di accrescere la trasparenza delle operazioni di esecuzione del bilancio, il controllore finanziario e il revisore interno di ciascuna istituzione dovranno redigere una relazione annuale d'attività in cui saranno illustrati i principali insegnamenti da trarre dall'esercizio verificato.

(6) Le funzioni di controllo finanziario ex ante del controllore finanziario e l'indipendenza garantitagli nell'esercizio delle sue funzioni non dovrebbero in alcun modo essere ostacolate dall'applicazione del presente regolamento. Il controllore finanziario dovrebbe essere in grado di esercitare le sue funzioni conformemente all'articolo 24 del regolamento finanziario. La Commissione, per quanto attiene alla sezione III, e le altre istituzioni, per quanto attiene alle rispettive spese proprie, dovrebbero garantire che il controllore finanziario continui a disporre dei mezzi e dell'autonomia necessaria per l'esecuzione dei suoi compiti.

(7) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un'ampia convergenza di opinioni sulla separazione delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante. Pertanto hanno preso atto che, nella fattispecie, non è necessario riunire la commissione di concertazione, prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 328 e
GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 294.

⁽²⁾ Parere reso il 5 ottobre 2000. (Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 327 del 17.11.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.